



Cofinanziato
dall'Unione europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l’articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2023, n. 230, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, e in particolare l’articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie” e il successivo articolo 39, che prevede l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell’ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l’altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO altresì l’articolo 38, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023, che dispone che “Fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.”;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352, pubblicato in data 8 aprile 2025, il cui articolo 4 individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento e gestione;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – “Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE + e FESR). Coordinamento e gestione” della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente *pro-tempore* della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di gestione del "PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione europea del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *plus* (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo *plus* (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

VISTO il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 18 comma 4, rubricato «Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro»;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

VISTO l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento;

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

VISTO il decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

VISTO il decreto interministeriale 11 novembre 2011 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in materia di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, alle lauree ex D.M. n. 509/1999 e alle lauree ex D.M. n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;

TENUTO CONTO che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto dell’assunzione le amministrazioni interessate applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni (nel prosieguo «Codice privacy»);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo «GDPR»);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», nonché l'articolo 50 e seguenti della legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta»;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

VISTA la legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, recante “Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys”, nonché la legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, contenente la “Disciplina sull’attribuzione dell’indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione Autonoma Valle d’Aosta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;

VISTO il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021, di adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;

VISTO altresì il decreto interministeriale del 2 aprile 2025, di adozione del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari, triennio 2019 – 2021, siglato il giorno 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che il PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 si articola in quattro priorità principali, di cui la priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà”, ha il seguente obiettivo specifico: k (ESO4.11) - “Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l’accesso agli alloggi e all’assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l’accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l’accessibilità, anche per le persone con disabilità, l’efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata”;

CONSIDERATO che la priorità 1 è direttamente riferita alle scelte di *policy* inerenti al tema “Inclusione e protezione sociale” dell’Accordo di Partenariato Italia, il cui risultato atteso è il miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi sociali ai cittadini, per ridurre disuguaglianze sociali e disparità territoriali dell’offerta attraverso interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori;

CONSIDERATO che per conseguire tale risultato il PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 destina specifiche risorse, nell’ambito della priorità e dell’obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di *empowerment* dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali attraverso il potenziamento delle figure professionali sociali e delle relative competenze;

CONSIDERATA l’opportunità di sostenere, in modo strutturale, il rafforzamento della capacità degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali rivolti alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l’assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico/Pedagogista;

CONSIDERATO che la piena implementazione del sistema degli interventi e servizi sociali negli Ambiti territoriali sociali necessita di figure professionali sociali che esprimano conoscenze e competenze sociali, socio-pedagogiche e psicologiche attraverso la costituzione di *équipe* multidisciplinari per la presa in carico e l'accompagnamento sociale dei destinatari del servizio;

CONSIDERATO che, all'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55 *“Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”* è stata definita la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico come *“un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi”*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, con cui è stato approvato l'avviso recante *“Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027”*, con i relativi allegati, assegnando a tale intervento risorse complessivamente pari a 300 milioni di euro a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027;

CONSIDERATO l'esito della ricognizione effettuata attraverso la piattaforma SIOSS dagli Ambiti territoriali sociali partecipanti alla manifestazione d'interesse, in relazione alle figure professionali specifiche sopra indicate presenti in organico alla data del 30 giugno 2024 e impegnate nell'implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dei singoli ATS e per l'ulteriore fabbisogno di personale espresso da ciascun Ambito;

VISTO il decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, come modificato dal decreto direttoriale n. 59 del 25 marzo 2025, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle unità di personale da assegnare ad ogni Ambito territoriale sociale, individuate sulla base dell'esito della ricognizione sul fabbisogno di personale effettuata dagli ATS interessati tramite la piattaforma SIOSS;

VISTO altresì l'articolo 2 del medesimo decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, ove si prevede l'incremento delle risorse disponibili per tale intervento da 300 milioni di euro a 545 milioni di euro, a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, OS k (ESO 4.11) a fronte della dimensione del fabbisogno indicato dagli Ambiti territoriali sociali e al fine di garantire il concreto potenziamento strutturale del personale degli ATS per lo svolgimento esclusivo delle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

CONSIDERATO che con il richiamato decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025 è stato richiesto a ciascun ATS di confermare, attraverso la piattaforma SIOSS, l'impegno all'assunzione del personale assegnato e, altresì, di indicare la preferenza in merito all'assegnazione delle figure professionali di educatore socio-pedagogico/pedagogista;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche condotte in ordine alla documentazione presentata dagli ATS sono state confermate tutte le istanze degli ATS partecipanti di cui al decreto n. 40 del 14 marzo 2025 e successive modificazioni e che l'assegnazione del personale agli ATS è stata così ripartita: 873 unità di funzionari amministrativi; 736 unità di funzionari contabili; 979 unità di funzionari psicologi; 1.251 unità di funzionari educatori/pedagogisti di cui 954 unità di funzionari educatori socio-pedagogici e 297 unità di funzionari pedagogisti;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessivamente destinate alla manifestazione d'interesse consentono di assumere un totale di 3.839 unità di personale per le finalità innanzi descritte;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni*», che contempla disposizioni relative all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con cui è stato adottato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 3 novembre 2023, adottato in attuazione dell'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, con il quale sono state individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del portale Unico del Reclutamento (inPA);

CONSIDERATO che per l'organizzazione del concorso questa Amministrazione intende avvalersi del supporto del Formez PA, quale ente *in house* delle Amministrazioni socie, tra cui è incluso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che a tal fine ha stipulato un'apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, sottoscritta da Formez PA il 15 aprile 2025 e controfirmata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 17 aprile 2025;

VISTO il decreto direttoriale n. 96 del 23 aprile 2025, di approvazione della citata convenzione, registrato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 aprile 2025, con il n. 123 ed ammesso alla successiva registrazione da parte della Corte dei conti il 20 maggio 2025, con il n. 551;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie a consentire l'assunzione, da parte degli Ambiti territoriali sociali, del personale di cui alla presente procedura, a valere sul PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 – 2027, priorità 1 “Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo specifico: k (ESO4.11), interamente finanziato dal FSE+;

DECRETA

Articolo 1

Finalità e posti messi a concorso

1. La presente procedura concorsuale è finalizzata a sostenere il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi sociali ai cittadini, per ridurre disuguaglianze e disparità territoriali dell'offerta attraverso interventi orientati al rafforzamento strutturale della capacità degli Ambiti territoriali sociali e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico. Per il raggiungimento di tale obiettivo, occorre procedere all'assunzione di figure professionali con conoscenze e competenze sociali, socio-pedagogiche e psicologiche per la costituzione di *équipe* multidisciplinari per la presa in carico e l'accompagnamento sociale dei destinatari del servizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è indetto un concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 al presente bando. Gli oneri connessi alla gestione, da parte degli ATS, dei rapporti di lavoro a tempo pieno instaurati a seguito della presente procedura sono a carico del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 – 2027, priorità 1 “Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà”, obiettivo specifico: k (ESO4.11), secondo le quantificazioni meglio descritte in

premessa e nei limiti di durata di 36 mesi per ciascuna posizione messa a concorso. Le unità di personale reclutate con la presente procedura sono adibite esclusivamente all'implementazione e all'attuazione del sistema di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale sociale di destinazione.

3. Le figure professionali reclutate con il presente bando di concorso, sono ripartite come segue:

- A) **n. 873 Funzionari amministrativi** (codice A);
- B) **n. 736 Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione** (codice B);
- C) **n. 979 Funzionari psicologi** (codice C);
- D) **n. 954 Funzionari educatori professionali socio pedagogici** (di cui all'articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) - (codice D);
- E) **n. 297 Pedagogisti** (di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55) - (codice E).

4. Di seguito è riportato il dettaglio dei posti messi a disposizione per ciascuna figura professionale nelle singole regioni:

870 Funzionari con il profilo di amministrativo (codice A.1)		
ATS / Regione	Codice concorso	Posti disponibili
Abruzzo	A.1.ABR	12
Basilicata	A.1.BAS	20
Calabria	A.1.CAL	66
Campania	A.1.CAM	131
Emilia-Romagna	A.1.EMR	24
Friuli-Venezia Giulia	A.1.FVG	9
Lazio	A.1.LAZ	42
Liguria	A.1.LIG	19
Lombardia	A.1.LOM	88
Marche	A.1.MAR	20
Molise	A.1.MOL	8
Piemonte	A.1.PIE	29
Puglia	A.1.PUG	95
Sardegna	A.1.SAR	52
Sicilia	A.1.SIC	142
Toscana	A.1.TOS	39
Umbria	A.1.UMB	8
Veneto	A.1.VEN	66
3 Funzionari con il profilo di amministrativo (codice A.2)		
ATS / Regione	Codice concorso	Posti disponibili
Valle d'Aosta	A.2.VDA	3
735 Funzionari con il profilo di contabile-economico finanziario/funzionario esperto di rendicontazione (codice B.1)		
ATS / Regione	Codice concorso	Posti disponibili
Abruzzo	B.1.ABR	17
Basilicata	B.1.BAS	16
Calabria	B.1.CAL	45

Campania	B.1.CAM	105
Emilia-Romagna	B.1.EMR	30
Friuli-Venezia Giulia	B.1.FVG	14
Lazio	B.1.LAZ	40
Liguria	B.1.LIG	19
Lombardia	B.1.LOM	74
Marche	B.1.MAR	16
Molise	B.1.MOL	7
Piemonte	B.1.PIE	20
Puglia	B.1.PUG	89
Sardegna	B.1.SAR	42
Sicilia	B.1.SIC	124
Toscana	B.1.TOS	33
Umbria	B.1.UMB	10
Veneto	B.1.VEN	34
1 Funzionario con il profilo di contabile-economico finanziario/funzionario esperto di rendicontazione (codice B.2)		
Valle d'Aosta	B.2.VDA	1
975 Funzionari con il profilo di psicologo (codice C.1)		
Abruzzo	C.1.ABR	23
Basilicata	C.1.BAS	10
Calabria	C.1.CAL	40
Campania	C.1.CAM	70
Emilia-Romagna	C.1.EMR	81
Friuli-Venezia Giulia	C.1.FVG	28
Lazio	C.1.LAZ	60
Liguria	C.1.LIG	33
Lombardia	C.1.LOM	135
Marche	C.1.MAR	37
Molise	C.1.MOL	8
Piemonte	C.1.PIE	72
Puglia	C.1.PUG	76
Sardegna	C.1.SAR	31
Sicilia	C.1.SIC	102
Toscana	C.1.TOS	67
Provincia autonoma di Trento	C.1.TNT	6
Umbria	C.1.UMB	17
Veneto	C.1.VEN	79
2 Funzionari con il profilo di psicologo (codice C.2)		
ATS / Regione	Codice concorso	Posti disponibili
Valle d'Aosta	C.2.VDA	2
2 Funzionari con il profilo di psicologo (codice C.3)		
ATS / Regione	Codice concorso	Posti disponibili

Provincia autonoma di Bolzano	C.3.BZ	2
952 Funzionari con il profilo di educatore professionale socio-pedagogico (codice D.1)		
ATS / Regione	Codice concorso	Posti disponibili
Abruzzo	D.1.ABR	21
Basilicata	D.1.BAS	17
Calabria	D.1.CAL	37
Campania	D.1.CAM	84
Emilia-Romagna	D.1.EMR	77
Friuli-Venezia Giulia	D.1.FVG	23
Lazio	D.1.LAZ	74
Liguria	D.1.LIG	38
Lombardia	D.1.LOM	114
Marche	D.1.MAR	30
Molise	D.1.MOL	10
Piemonte	D.1.PIE	39
Puglia	D.1.PUG	77
Sardegna	D.1.SAR	18
Sicilia	D.1.SIC	93
Toscana	D.1.TOS	84
Umbria	D.1.UMB	11
Veneto	D.1.VEN	105
2 Funzionari con il profilo di educatore professionale socio-pedagogico (codice D.2)		
ATS / Regione	Codice concorso	Posti disponibili
Valle d'Aosta	D.2.VDA	2
297 Funzionari con il profilo di pedagogista (codice E.1)		
Abruzzo	E.1.ABR	9
Basilicata	E.1.BAS	1
Calabria	E.1.CAL	20
Campania	E.1.CAM	20
Emilia-Romagna	E.1.EMR	10
Friuli-Venezia Giulia	E.1.FVG	10
Lazio	E.1.LAZ	29
Liguria	E.1.LIG	6
Lombardia	E.1.LOM	44
Marche	E.1.MAR	21
Molise	E.1.MOL	1
Piemonte	E.1.PIE	2
Puglia	E.1.PUG	19
Sardegna	E.1.SAR	27
Sicilia	E.1.SIC	48
Toscana	E.1.TOS	4
Umbria	E.1.UMB	4
Veneto	E.1.VEN	22

5. Il candidato può presentare domanda per uno solo dei codici di concorso indicati al comma 4.
6. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici concorso di cui al comma 3, ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
8. Le riserve di cui ai commi 6 e 7 sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso del presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo il quale nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
9. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 7.
10. Il presente bando, unitamente all'allegato 1 e alla versione in lingua tedesca, è pubblicato sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it>" e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo internet: <https://www.lavoro.gov.it/> e all'indirizzo del PN Inclusionione <https://pninclusionione21-27.lavoro.gov.it/>.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:
 - a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) maggiore età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - f) non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso

procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura precisando la data del provvedimento e l'autorità-giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

g) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

h) per i soli candidati per la sede di Aosta nei profili di funzionario amministrativo (codice A.2.VDA), di funzionario contabile – economico finanziario/funzionario esperto di rendicontazione (codice B.2.VDA), funzionario psicologo (codice C.2.VDA), funzionario di educatore professionale socio pedagogico (codice D.2.VDA), previsti dal presente bando, la conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua francese ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell'articolo 16, commi 9 e 10, del Regolamento regionale n. 1/2013 limitatamente ai casi di applicabilità;

i) per i soli candidati per la sede della Provincia autonoma di Bolzano nel profilo di funzionario psicologo (codice C.3.BZ), è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca C1 (ex livello A), rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Solo per i ladini: l'attestato di ladino C1 (ex livello A);

l) per i soli candidati per la sede della Provincia autonoma di Bolzano nel profilo di funzionario psicologo (codice C.3.BZ), appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici (tedesco, italiano o ladino) attestata da un certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da presentare in originale e in busta chiusa il giorno dello svolgimento della prova scritta prima dell'accesso in aula. Tale certificato deve essere stato emesso entro sei mesi antecedenti alla data di svolgimento della prova scritta. I candidati non residenti in Provincia di Bolzano hanno diritto di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici e di presentare la relativa certificazione fino all'inizio della prova concorsuale.

m) possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

- **Funzionario amministrativo (Codice A):**

Laurea (L), Diploma di laurea (vecchio ordinamento), **Laurea magistrale (LM); Laurea specialistica (LS);**

- **Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione (Codice B):**

Laurea magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

oppure

Laurea (L): L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

- **Funzionario psicologo (Codice C):**

Laurea magistrale (LM): LM 51 – Psicologia oppure **diploma di laurea (DL)** previgente al DM 509/99 ("vecchio ordinamento") in una delle seguenti discipline: Psicologia.

Essere iscritto nella sezione A dell'**Albo professionale degli Psicologi**;

- Funzionario educatore professionale socio pedagogico (Codice D)

Laurea (L): Laurea L 19 Scienze dell'educazione e della formazione;

- Funzionario pedagista (Codice E):

Laurea magistrale (LM): Laurea Magistrale – LM 50: Programmazione e gestione dei servizi educativi *oppure* LM – 57: Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua *oppure* LM-85 - Scienze pedagogiche *oppure* LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* *oppure* titoli equiparati secondo la normativa vigente.

2. I candidati in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare con riserva. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito apposita istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.

3. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la previsione di cui al punto d) del comma 1 si applica solo in quanto compatibile.

4. I candidati sono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, del presente bando.

Articolo 3

Domanda telematica di partecipazione. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati

1. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno solo dei profili e dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 4. Il candidato, previa registrazione sul portale "inPA", è tenuto ad inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS e compilando il *format* di candidatura sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet: "<https://www.inpa.gov.it/>". All'atto della registrazione, l'interessato è tenuto a compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio telematico della domanda devono essere completati entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>". Non sono accettate le domande inviate successivamente al termine perentorio di cui al presente comma.

2. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale "inPA" che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al comma 1, non consente più l'accesso alla procedura per la candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti domande revocate in modo integrale e definitivo, come tali prive di effetto.

3. Per la partecipazione al concorso, il candidato è tenuto ad eseguire, a pena di esclusione, il versamento della quota di **partecipazione di euro 10,00 (dieci/00)**, sulla base delle indicazioni riportate sul portale “inPA”. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

4. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda presente sul portale “inPA”, al fine di rilasciare espressa dichiarazione in ordine all'effettivo possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il proprio cognome e nome e il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) di essere fisicamente idoneo a esercitare l'impiego per il quale ha presentato domanda;
- g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica, se già in possesso, gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equivalente al corrispondente titolo italiano o dichiara, come previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, che provvederà a richiedere l'equiparazione del titolo entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale;
- l) il codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 4, per il quale si intende partecipare;
- m) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- n) il possesso di eventuali titoli di preferenza alla nomina previsti dall'articolo 6 del presente bando;
- o) limitatamente ai soli candidati per la sede di Aosta nei profili di funzionario amministrativo (codice A.2.VDA), di funzionario contabile – economico finanziario/funzionario esperto di rendicontazione (codice B2.VDA), funzionario psicologo (codice C.2.VDA) e funzionario di educatore professionale socio pedagogico (codice D2.VDA) la conoscenza della lingua francese ai sensi dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell'articolo 16, commi 9 e 10, del Regolamento regionale n. 1/2013 limitatamente ai casi di applicabilità;

- p) limitatamente ai soli candidati per la sede della Provincia autonoma di Bolzano nel profilo di funzionario psicologo (codice C.3.BZ), ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca C1 (ex livello A) rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Solo per i ladini: anche l'attestato di ladino C1 (ex livello A);
- q) per i soli candidati per la sede della Provincia autonoma di Bolzano nel profilo di funzionario psicologo (codice C.3.BZ), il possesso del certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici (tedesco, italiano o ladino), rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da presentare in originale e in busta chiusa, il giorno dello svolgimento della prova scritta prima dell'accesso in aula, pena l'esclusione dalla stessa. Tale certificato deve essere stato emesso entro sei mesi dalla data di svolgimento della prova. I candidati non residenti in Provincia autonoma di Bolzano hanno diritto di rendere la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici e di presentare la relativa certificazione fino all'inizio della prova concorsuale, pena l'esclusione dalla stessa;
- r) limitatamente ai candidati per la sede della Provincia autonoma di Bolzano la lingua, italiana o tedesca, in cui intendono sostenere la prova scritta;
- s) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 commi 6 e 7 del presente bando;
- t) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi inclusa l'Informativa sul trattamento di dati personali di cui all'articolo 11;
- u) di aver provveduto al versamento della tassa di partecipazione.

5. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2. Non sono presi in considerazione i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso secondo quanto previsto dal presente articolo.

6. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico per la domanda di partecipazione, la richiesta di ausili e di tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e di tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, tenuto conto della documentazione esibita e dalla valutazione concreta del caso specifico. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non possono eccedere il 50% del tempo ordinariamente assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale "inPA" in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

7. Eventuali gravi limitazioni fisiche insorte successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, devono essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla base della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Esclusivamente in questo caso il candidato presenta apposita istanza con la relativa documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, specificando il seguente oggetto: "Comunicazione documentazione sanitaria per ausili o tempi aggiuntivi prova scritta_concorsoATS_3839".

8. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono fare apposita richiesta, utilizzando lo spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione

delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non possono eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. E' garantita la partecipazione alle prove alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o per allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o in allattamento devono specificare la propria condizione utilizzando l'apposito spazio disponibile sul format elettronico presente sul portale "inPA". Alle candidate regolarmente iscritte alla procedura che risultino impossibilitate, per lo stato di gravidanza, al rispetto del calendario previsto per lo svolgimento della prova per la quale sono convocate, è richiesto di darne espressa comunicazione a mezzo PEC avente ad oggetto "Comunicazione impossibilità a sostenere la prova scritta_concorsoATS_3839" - almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova - all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it, allegando la relativa certificazione. Per tali candidate la commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

10. Le amministrazioni territoriali di destinazione effettuano i necessari controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

12. Il Formez PA e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato o inviato domanda con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *on line*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul portale "inPA". Non è garantito il riscontro entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione per le richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Non sono prese in considerazione le richieste pervenute con modalità differenti da quelle sopra indicate.

15. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del portale "inPA", attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la

presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, è comunicato sul portale il nuovo termine di scadenza per tenere conto dei tempi di malfunzionamento.

16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, è effettuata attraverso il portale “inPA”. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 4

Organizzazione e prove concorsuali

1. Il concorso è organizzato su base regionale, con la definizione di una graduatoria per ogni singolo profilo e per ciascuna regione. Il Formez PA individua le sedi di esame a livello territoriale in base al numero delle domande pervenute, anche al fine di favorire la massima partecipazione. Verrà data comunicazione delle prove ai candidati, con indicazione della data e del luogo di svolgimento, mediante il portale “inPA” almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

2. Limitatamente ai candidati per la sede di Aosta nei profili di funzionario amministrativo, di funzionario contabile – economico finanziario/funzionario esperto di rendicontazione, funzionario psicologo, funzionario di educatore professionale socio pedagogico, la prova scritta si svolgerà ad Aosta, ai sensi dell’articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

3. Limitatamente ai candidati per la sede della Provincia autonoma di Bolzano nel profilo di funzionario psicologo, la prova scritta si svolgerà a Bolzano, ai sensi dell’articolo 32-bis, comma 7, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. Tali candidati hanno facoltà di sostenere le prove d’esame nella lingua italiana o nella lingua tedesca, secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione.

4. L’esame consiste in una prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all’articolo 1, comma 3, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova scritta consiste in un test di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 90 (novanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue:

1) n. 25 (venticinque) quesiti, comuni a tutti i profili, volti a verificare l’adeguata conoscenza delle seguenti materie:

- Normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e tutela dei dati personali;
- Ordinamento degli Enti locali;
- Principi e nozioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro e al codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- Responsabilità civile, penale e contabile dei pubblici dipendenti e degli amministratori;
- Principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo a tipologie e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso;
- Nozioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali;
- Conoscenza della normativa relativa ai fondi strutturali e di investimento europei.

2) n. 20 (venti) quesiti specifici per ogni profilo professionale che avranno ad oggetto le seguenti materie:

• **Funzionario amministrativo (Codice A.1):**

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al provvedimento amministrativo, al diritto di accesso e alla documentazione amministrativa;
- Procedimento amministrativo e diritto di accesso, legislazione in materia di tutela dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679;
- Elementi di diritto costituzionale;
- Diritto civile, con esclusivo riferimento a contratti e obbligazioni;
- Diritto penale, con esclusivo riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- Funzioni fondamentali degli Enti locali;
- Disciplina degli appalti in materia di servizi e forniture, con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi, nonché ai procedimenti di utilizzo del mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) e dei sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa;
- Disciplina dei rapporti collaborativi tra pubblica amministrazione ed Enti del Terzo settore;
- I diritti sociali nell'ordinamento nazionale e in quello comunitario. Il Pilastro europeo dei diritti sociali e le misure di attuazione. Diritto europeo e ordinamento giuridico nazionale: integrazione e recepimento;
- La programmazione comunitaria in materia di coesione economica, sociale e territoriale. I Fondi europei. I Programmi operativi dei Fondi strutturali. La Gestione concorrente. L'architettura programmatoria e operativa;
- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali nella normativa nazionale;
- Le funzioni amministrative attribuite agli Enti locali nell'ambito dei servizi sociali;
- Profili, forme giuridiche e modelli organizzativi per la gestione associata di funzioni e servizi sociali.

• **Funzionario contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione (Codice B.1):**

- Ordinamento contabile e armonizzazione contabile degli Enti locali;
- Codice dell'amministrazione digitale;
- Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla formazione degli atti amministrativi e ai contratti della P.A.;
- Disciplina degli appalti in materia di servizi e forniture, con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi, nonché ai procedimenti di utilizzo del mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) e dei sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa;
- Disciplina dei rapporti collaborativi tra pubblica amministrazione ed Enti del Terzo settore;
- I diritti sociali nell'ordinamento nazionale e in quello comunitario. Il Pilastro europeo dei diritti sociali e le misure di attuazione. Diritto europeo e ordinamento giuridico nazionale: integrazione e recepimento;
- La programmazione comunitaria in materia di coesione economica, sociale e territoriale. I Fondi. I Programmi operativi dei Fondi strutturali. La Gestione concorrente. L'architettura programmatoria e operativa;
- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali nella normativa nazionale e regionale;
- La programmazione sociale nazionale;
- Profili, forme giuridiche e modelli organizzativi per la gestione associata di funzioni e servizi sociali.

- **Funzionario psicologo (Codice C.1):**

- Psicologia generale;
- Psicologia di comunità e psicologia sociale;
- Psicologia giuridica e psicologia della salute;
- Normative in materia sociosanitaria;
- Politiche sociali e sviluppo locale;
- Programmazione e gestione dei Servizi sociali;
- Interventi e politiche di contrasto alla povertà;
- Elementi di conoscenza dei principali test di valutazione psicodiagnostica e analisi della domanda;
- Normativa in materia di tutela delle persone minorenni, contrasto alla criminalità giovanile e abbandono scolastico;
- Normativa in materia di disabilità e non autosufficienza;
- Conoscenza delle principali Linee guida e di indirizzo nazionali in materia di progettazione e gestione dei percorsi di intervento multidisciplinari;
- Codice deontologico degli psicologi italiani.

- **Funzionario educatore professionale socio pedagogico (Codice D.1):**

- Quadro normativo di riferimento delle politiche sociali degli Enti locali.
- Elementi di pedagogia, psicologia e neuropsichiatria riferiti all'età evolutiva e all'età adolescenziale ed in generale alle situazioni di marginalità, disagio e disabilità;
- Caratteristiche degli interventi educativi inerenti ai rapporti interpersonali, alla famiglia, ai gruppi sociali, al contesto ambientale, ai servizi e alle strutture in campo socioassistenziale;
- Natura degli interventi educativi applicati ai diversi contesti (diurni o residenziali) tipici della rete dei servizi sociali;
- Organizzazione e gestione delle attività educative all'interno dei servizi, nell'ambito delle équipe multidisciplinari;
- Progettazione, organizzazione e attuazione degli interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo e socio-assistenziale rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, con l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale;
- Legislazione nazionale riferita al sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- Legislazione nazionale in materia di Enti del Terzo settore;
- Organizzazione e programmazione, per gli aspetti educativi, dei servizi sociali a livello territoriale;
- Principi di pedagogia dell'età evolutiva e dell'intercultura.

- **Funzionario pedagista (Codice E.1):**

- Quadro normativo di riferimento delle politiche sociali degli Enti locali;
- Elementi di pedagogia, psicologia e neuropsichiatria riferiti all'età evolutiva e all'età adolescenziale ed in generale alle situazioni di marginalità, disagio e disabilità;
- strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento;
- Supervisione pedagogica;
- Coordinamento, gestione, verifica e valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità;
- Organizzazione e gestione delle attività educative all'interno dei servizi, nell'ambito delle équipe multidisciplinari;

- Progettazione, organizzazione e attuazione degli interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo e socio-assistenziale rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, con l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale;
- Legislazione nazionale riferita al sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- Legislazione nazionale in materia di Enti del Terzo settore;
- Organizzazione e programmazione, per gli aspetti educativi, dei servizi sociali a livello territoriale;
- Principi di pedagogia dell'età evolutiva e dell'intercultura.

3) n. 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

4) n. 7 (sette) quesiti situazionali, relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

5. A ciascuna risposta riferita ai quesiti di cui al comma 4, punti 1), 2) e 3) è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: + 0,50 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: - 0,15 punti.

A ciascuna risposta riferita ai quesiti situazionali di cui al comma 4, punto 4) è attribuito il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,50 punti;
- risposta neutra: +0,25 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

6. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

8. I candidati che abbiano regolarmente presentato domanda, che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale "inPA". I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, del codice fiscale e della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della presentazione telematica della domanda.

9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, ferme restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento di cui all'articolo 3, commi 8 e 9.

10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il portale "inPA".

11. La prova scritta è svolta esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere la prova hanno a disposizione strumenti informatici e digitali forniti da Formez PA. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura

ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la possibilità per il candidato di rettificare le risposte già date fino alla loro acquisizione definitiva.

12. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice, anche su segnalazione del comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

13. La correzione della prova scritta da parte della commissione esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalità idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalità digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.

14. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul portale "inPA".

Articolo 5

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun profilo professionale è nominata un'unica commissione esaminatrice a livello nazionale.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al comma 1 sono nominate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali. Ulteriori membri possono essere aggregati alla commissione esaminatrice in relazione al regime linguistico previsto per i candidati della Provincia autonoma di Bolzano.
3. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso riferite al profilo professionale per il quale è stata nominata, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso, redige le relative graduatorie regionali di merito, ai sensi dell'articolo 7 del presente bando, in base ai punteggi conseguiti nella prova scritta. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni territoriali di destinazione per l'assunzione a tempo determinato per un periodo complessivo di 36 mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 9.
5. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
6. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può provvedere, con proprio decreto, alla nomina di appositi comitati per la vigilanza nelle sedi d'esame.

Articolo 6

Titoli di preferenza a parità di merito

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) il maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) l'aver svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) l'essere titolare o l'aver svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con *modificazioni*, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) la minore età anagrafica.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-*bis*), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. I titoli richiamati al comma 1 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda e all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro ed essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso con le modalità indicate all'articolo 3, comma 4.

Articolo 7

Graduatorie finali di merito

1. Ultimata la prova scritta di cui all'articolo 4, le commissioni esaminatrici, ciascuna per il proprio codice concorso di cui all'articolo 1, comma 4, redigono al termine dei lavori le relative graduatorie regionali finali di merito sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nonché delle riserve dei posti previste dall'articolo 1 del presente bando.

Articolo 8

Candidati dichiarati idonei e approvazione delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. Conseguono l'idoneità all'assunzione i candidati che ottengono il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

2. Ciascuna commissione esaminatrice, al termine dei propri lavori, trasmette le rispettive graduatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà. Le graduatorie finali di merito sono approvate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicate sul portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/> e sul sito del PN Inclusionione 2021-2027 <https://pninclusionione21-27.lavoro.gov.it> con valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul portale “inPA” o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Articolo 9

Scelta dell'amministrazione territoriale di destinazione e assunzione in servizio

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono assegnati alle amministrazioni territoriali di destinazione sulla base delle preferenze espresse, secondo l’ordine di graduatoria e fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2.

2. Le preferenze di cui al comma 1 sono espresse dal candidato attraverso il portale “inPA”, nei termini e nelle modalità che saranno definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I candidati dichiarati vincitori al concorso oggetto del presente bando sono assunti a tempo pieno e determinato, per un periodo di 36 mesi, nei profili di cui all’articolo 1, comma 2, dei ruoli del personale non dirigenziale, nell’area funzionari, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2019 – 2021.

4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dalle amministrazioni territoriali di destinazione nell’invito ad assumere servizio decade dall’assunzione e dalla graduatoria.

5. In caso di Ambiti territoriali sociali che, anche successivamente alle assunzioni di cui al comma 3, presentino posizioni non coperte, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria regionale, per i codici concorso corrispondenti, al fine di assegnare eventuali candidati idonei ancora presenti. Nell’ipotesi in cui la medesima posizione messa a concorso sia coperta da più assunzioni realizzate in successione tra loro, resta ferma la durata complessiva di 36 mesi di cui all’articolo 1, comma 2.

Articolo 10

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta è consentito accedere, per via telematica, agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L’avviso relativo alle modalità di accesso è pubblicato sul portale “inPA”.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Fornez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e di riproduzione degli atti non consultabili *on-line* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito “<http://formez.it>” secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «*accesso agli atti - concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 3.839 unità di personale per gli ATS*». La visione e il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.

5. Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi del Formez PA.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente bando (di seguito, il “bando di concorso”) in conformità con GDPR e, ai sensi dell'articolo 12 del GDPR, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro.

2. I dati personali raccolti in relazione alle finalità del presente bando di concorso sono trattati e conservati dal Titolare secondo quanto riportato nell'informativa pubblicata sul sito del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, sezione “Programma – Trattamento dati personali” raggiungibile al link <https://pninclusion21-27.lavoro.gov.it/programma/trattamento-dati-personali>.

3. In relazione alle finalità del presente bando, si specifica quanto segue:

a) gli interessati, ovvero le persone fisiche identificate o identificabili cui si riferiscono i dati personali, sono i partecipanti al concorso indetto con il presente provvedimento;

b) i dati personali dell'interessato sono raccolti mediante la domanda di partecipazione presentata per accedere alla procedura di selezione e sono trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso;

c) la base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura concorsuale, si rinviene nell'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. b) e nell'articolo 9, paragrafo 2, lett. b), del GDPR;

d) il trattamento dei dati personali è effettuato altresì da Formez PA quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, fornisce i servizi relativi allo svolgimento delle prove selettive del bando di concorso, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti in base alla legislazione vigente.

4. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.

5. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

6. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7. I soggetti partecipanti al concorso, in fase di presentazione del modulo di domanda, dichiarano la presa visione dell'“Informativa sul trattamento dei dati personali” di cui sopra, come integrata al presente articolo.

8. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti nel *footer* del Portale al link “Privacy Policy” <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista ovvero all'esito delle verifiche previste dalla procedura concorsuale.
4. Le amministrazioni territoriali di destinazione non procedono all'assunzione o possono revocare l'assunzione già formalizzata, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Roma, 20 giugno 2025

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis



Firmato digitalmente
da DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.